

Penale Sent. Sez. 4 Num. 29113 Anno 2018

Presidente: [REDACTED]

Relatore: [REDACTED]

Data Udiienza: 20/02/2018

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

N [REDACTED] G [REDACTED] nato il 25/1 [REDACTED] a NAPOLI

avverso la sentenza del 22/07/2009 della CORTE APPELLO di NAPOLI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere [REDACTED]

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore [REDACTED]

che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso.

Udito il difensore

E' presente l'avvocato DI PI [REDACTED] del foro di NAPOLI in difesa di PARTE CIVILE M [REDACTED] I [REDACTED] che chiede il rigetto del ricorso e deposita conclusioni e nota spese.

E' presente l'avvocato V [REDACTED] SA [REDACTED] del foro di TORRE ANNUNZIATA in difesa di N [REDACTED] G [REDACTED] che chiede l'accoglimento del ricorso.

Si dà atto che il difensore del ricorrente deposita le copie della spedizione della raccomandata e ricevuta di ritorno del ricorso per Cassazione.

h

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 16 dicembre 2016, la Corte di Appello di Napoli ha confermato, anche in ordine alle statuizioni civili, la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata con cui N. G. è stata ritenuta responsabile del reato previsto dall'art. 590, comma 2, c.p. perché nella qualità legale rappresentante della ditta "R. IT. S.r.l." per negligenza ed imprudenza, ed in violazione dell'art. 113, comma 7, e dell'art. 28, comma 2, lettera b), D.Lgs. nr. 81/2008, cagionava a I. M. dipendente della società, lesioni personali consistenti in trauma cranico commotivo con focolaio lacero contusivo frontale e frattura costale multipla a destra, contusioni polmonari, contusioni escoriate multiple, ferite lacero contuse alla mano destra, all'avambraccio destro ed alle labbra inferiori e superiori, giudicate guaribili con prognosi di giorni superiore a quaranta.

2. Secondo la sentenza della Corte di Appello il giorno dell'infortunio I. M., dipendente della R. operava all'interno del vano motore di una nave, nell'ambito di un subappalto della Fincantieri alla R. relativo a lavori di pitturazione. Il vano constava dodici livelli, raggiungibili solo attraverso la scala. Il M. si trovava all'ultimo livello, ove era posto il fumaiolo della nave, quando, dopo avere terminato il lavoro, riceveva dal capocantiere l'ordine di prendere un bidone pieno di pittura posto ad un livello sottostante, per effettuare l'ultimo ritocco. Egli dopo essere sceso per prendere il bidone, risaliva sulla scala, tenendo con una mano il bidone e con l'altra reggendosi ai pioli e, così facendo, precipitava di cinque piani, sino al settimo livello, procurandosi molteplici lesioni.

3. Avverso la sentenza della Corte d'appello propone ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore, G. N., affidandolo a quattro distinti motivi.

4. Con il primo lamenta la violazione della legge processuale in relazione agli artt. 192 e 144 cod. proc. pen.. Si duole che La Corte territoriale abbia riconosciuto il valore di piena prova alle dichiarazioni rese dalla parte lesa, costituitasi parte civile, senza procedere, in alcun modo, al riscontro della loro veridicità. Rileva che, peraltro, dichiarazioni provengono non direttamente dalla persona offesa, bensì dal fratello R. M. utilizzato come interprete, che tuttavia, in difetto di ogni formale atto di nomina, non può processualmente essere considerato tale, per violazione dei principi previsti dalle norme del codice di rito penale agli artt. 143 e segg. cod. proc. pen.. Rileva che siffatta violazione processuale integra, altresì, il vizio di travisamento della prova che ricorre anche quando il giudice fonda l'accertamento su una prova inesistente, ovvero su un risultato di prova obiettivamente ed incontestabilmente diverso da quello reale, che non risponda a nessun criterio di completezza e coerenza logica.

5. Con il secondo fa valere la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 590, comma 2[^], cod. pen. ed agli artt. 113, comma 7, e 28, comma 2, lett. b), D.Lgs. 81/2008, per avere la sentenza impugnata completamente omesso di valutare che G [redacted] N [redacted] in qualità di legale rappresentante della R [redacted] s.r.l., aveva nominato preposto Gi [redacted] R [redacted], titolare di una una figura professionale adeguata, cui era stato devoluto il compito di presiedere alla tutela della sicurezza dei lavoratori. Rileva che questi - entro i confini del corretto esercizio delle competenze tecniche- aveva assunto la titolarità della posizione di garanzia, dovendo in tale sua veste sovrintendere all'attività, impartire le istruzioni, dirigere gli operai ed attuare le direttive ricevute, controllandone l'esecuzione. Sicché l'infortunio occorso a I [redacted] M [redacted], se verificatosi per violazione delle norme antinfortunistiche non può che essere riferito alla posizione di garanzia del preposto R [redacted] G [redacted], al quale va ascritta la responsabilità dell'evento. Osserva l'insussistenza della *culpa in eligendo*, ritenuta dalla sentenza, dovendo l'idoneità del preposto essere valutata in relazione alla sua capacità professionale ed ai mezzi tecnici disponibili al momento del conferimento dell'incarico, restando irrilevanti gli eventi successivi non prevedibili.

6. Con il terzo motivo lamenta la violazione di legge il vizio di motivazione relativamente all'art. 590 cod. pen. ed all'art. 192 cod. proc. pen. per travisamento della prova in ordine alla dinamica dell'incidente ed al comportamento abnorme dell'infortunato. Sottolinea che l'attività di pitturazione, oggetto del contratto di subappalto, non prevedeva l'utilizzo delle scale interne e tantomeno di quelle a pioli, perché per siffatti lavori veniva utilizzata apposita piattaforma, posta all'esterno della nave che, attraverso un braccio articolabile in tutte le direzioni consentiva di prendere e di trasportare materiali ed operai.

7. Con il quarto motivo censura la sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione, per non avere disposto, come richiesto, omettendo la motivazione sul punto, la parziale rinnovazione del dibattimento, per l'esame del capo cantiere G [redacted] R [redacted] e dell'Ispettore dell'Asl, prove assolutamente necessarie al compiuto accertamento dei fatti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso riprende il primo motivo di appello, cui la corte territoriale ha risposto richiamando la pronuncia di questa corte secondo cui "La nullità conseguente all'incompatibilità dell'interprete ha natura relativa e, pertanto, nell'ipotesi in cui la parte vi assista, deve essere eccepita, a pena di decadenza, prima del compimento dell'atto ovvero, se ciò non è possibile,

immediatamente dopo. (Fattispecie in cui la difesa non si era immediatamente opposta, in sede dibattimentale, alla nomina di interprete da parte del Collegio di una persona che aveva svolto nella fase delle indagini preliminari le funzioni di ausiliario di P.G. per l'ascolto e la traduzione di conversazioni telefoniche intercettate). (Sez. 1, n. 17905 del 19/01/2015 - dep. 29/04/2015, Koval, Rv. 26331701). Occorre, infatti, ricordare che la causa di nullità discendente dalla incompatibilità dell'interprete, siccome prevista dall'alinea dell'art. 144, comma 1[^] cod. proc. pen. ha carattere relativo, non rientrando in alcuna delle ipotesi considerate dall'art. 178 c.p.p. (cfr. Sez. 1, n. 20864 del 14/4/2010, Mailat, Sez. 1, n. 17292 del 16/4/2008, Bari), e va, dunque, eccepita ai sensi dell'art. 182 commi 2[^] e 3[^] cod. proc. pen., quando la parte vi assiste, prima del compimento dell'atto ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo e negli altri casi, nei termini previsti dall'art. 180 e art. 181, commi 2, 3 e 4 cod. proc. pen.. Non vi è dubbio, né è contestato che la ricorrente non vi abbia provveduto con la conseguenza dell'inammissibilità del motivo in questa sede.

2. Il secondo motivo è infondato.

3. La sentenza d'appello – così come quella di primo grado- pur ritenendo incontestato che l'imputata, nella sua qualità di legale rappresentante della subappaltante R██████ s.r.l., avesse attribuito all'operaio G██████ F██████ le funzioni di preposto, nondimeno, assume la sussistenza della responsabilità della medesima nell'accadimento del sinistro per *culpa in eligendo*, avendo ella designato alla tutela della sicurezza dei lavoratori un soggetto rivelatosi nei fatti totalmente inadeguato.

4. La censura si concentra sull'imprevedibilità *ex ante*, del comportamento non solo del lavoratore (su cui pure si sofferma), ma in particolare del preposto, che pur avendo ricevuto l'incarico di vigilare sull'attività dei lavoratori e sulla concreta adozione delle cautele individuali, aveva impartito un ordine del tutto incompatibile con la funzione di garanzia assunta.

5. Ora, la sentenza impugnata, esprimendo le ragioni della *culpa in eligendo*, fa riferimento a quanto accaduto in occasione del sinistro per affermare l'inidonea individuazione del preposto, da parte del datore di lavoro, in quanto del tutto privo delle qualità richieste per l'assunzione della posizione di garanzia. E' chiaro che siffatta valutazione non può che essere fatta *ex ante*, perché altrimenti la sussistenza della *culpa in eligendo* coinciderebbe *tout court* con l'ipotesi di accadimento dell'infortunio, laddove questo si debba riferire all'inadeguatezza dell'operato del preposto nell'occasione di specie, indipendentemente dalla corretta valutazione della sua qualifica, della sua conoscenza della specifica normativa applicabile, della sua formazione e delle sue capacità operative in sede di nomina. Se la valutazione avviene *ex post*,

infatti, va da sé la sussistenza dell'errore nella scelta della persona cui affidare la posizione di garanzia, in quanto ciò che doveva essere previsto ed evitato dal preposto è invece accaduto,


Così inquadrata la responsabilità *in eligendo* non può dimenticarsi che, allorquando intervenga un accadimento lesivo dell'integrità fisica del lavoratore e ciò si concreti per difetto dell'attività del preposto, spetta al datore di lavoro provare che quest'ultimo era idoneo alla funzione rivestita. Ciò è mancato nel caso di specie ed è in questo senso che va letta la motivazione della sentenza impugnata. Laddove si afferma la *culpa in eligendo*, infatti, ci si riferisce all'assenza di prova in ordine alla competenza del preposto, la cui sussistenza, non dimostrata in giudizio dal soggetto onerato, è stata smentita dagli accadimenti concreti. D'altro canto, non può dimenticarsi che la semplice nomina del preposto non esime il datore di lavoro dal controllo sull'adeguatezza del preposto anche dopo la nomina ((Sez. 4, n. 7569 del 23/06/1995 - dep. 06/07/1995, Leoni, Rv. 20259801).

Ma ciò che appare dirimente, nel caso di specie, ai fini dell'affermazione di responsabilità è che i motivi di appello smentiscono l'assunto secondo cui l'omessa predisposizione delle cautele fosse riferibile al solo preposto e ciò perché ivi si afferma, infatti, che la piattaforma esterna assicurava il trasporto il trasporto fra un piano e l'altro sia dei materiali, che degli operai, consentendo di raggiungere ciascun ballatoio, ma non si fa riferimento alla predisposizione di misure adeguate che impedissero al lavoratore di spostarsi da un ballatoio all'altro facendo uso delle scale a pioli, come espressamente ritenuto da entrambe le sentenze dei giudici di merito. Il che dimostra che il datore di lavoro predispose, né mise a disposizione dei lavoratori idonei strumenti alla prevenzione del rischio connessa alle lavorazioni da svolgere, essendo del tutto prevedibile l'utilizzo delle scale a pioli per il passaggio da un livello ad un altro.

Congrua e scevra da errori ed illogicità va, dunque, ritenuta la motivazione della sentenza (che forma un unico corpo argomentativo con quella di primo grado) che afferma la violazione dell'art. 113, comma 7 (secondo cui "Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano utilizzate in modo da consentire ai lavoratori di disporre in qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicuri. In particolare il trasporto a mano di pesi su una scala a pioli non deve precludere una presa sicura") per l'omessa predisposizione di presidi, il cui onere è carico del datore di lavoro.

6. Parimenti va respinto l'ultimo motivo di ricorso relativo all'omessa motivazione in ordine alla rinnovazione dell'istruttoria, pure richiesta con i motivi di appello. E' sufficiente osservare la sentenza risponde all'istanza di rinnovazione dell'istruttoria facendo riferimento a ciascuno dei mezzi istruttori cui

nu



fa riferimento nell'atto di gravame, ritenendo di poter decidere ai sensi dell'art. 603 comma 1^ allo stato degli atti. Si tratta di una valutazione che, in quanto logicamente esposta e non contraddetta nel corpo della motivazione, non può essere censurata in questa sede.

7. Va, infine, affermato che il reato non è prescritto alla data odierna, perché sebbene l'evento risalga al 22 luglio 2009, la prescrizione è stata sospesa nel presente procedimento dal 25 maggio 2016 per mesi 4 e giorni 17, dal 12 ottobre 2016 per mesi 2 e giorni 3 (63 gg.) dal 29, settembre 2017 per mesi 5 e giorni 7, nonché dal 13 dicembre 2017 alla data odierna e cioè complessivamente per mesi 14 e giorni 3, con termine finale al 23 marzo 2018.


8. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle sostenute dalla parte civile da liquidarsi in euro duemilaciquecento, oltre ad accessori come per legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle sostenute dalla parte civile che liquida in euro duemilaciquecento, oltre ad accessori ^{di} ~~come per~~ legge.


Così deciso il 20 febbraio 2018

Il Consigliere estensore



[Redacted name]

Il Presidente



[Redacted name]

Depositato in